

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

## Comunicato stampa

REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI

PIU' TRASPARENTE ED ORIENTATO AGLI INTERESSI GENERALI

Grande attenzione con molte preoccupazioni degli Ingegneri al regolamento sui lavori pubblici. E' questa la sintesi che emerge dall'ultima Assemblea dei Presidenti degli Ordini incentrata proprio su questo tema nei giorni scorsi. Dopo il secondo parere del Consiglio di Stato (Sezione consultiva, atti normativi, Adunanza del 24/02/2010, parere n. 313/2010) il complesso e discontinuo procedimento di formazione del regolamento generale di attuazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 sembrerebbe oramai volgere al termine senza, tuttavia, aver pacato i motivi di perplessità che hanno indotto, ed oggi inducono ancora una volta, a censurarlo il contenuto.

L'Assemblea dei Presidenti, coordinata dal Presidente ing. Giuseppe di Natale, con il presente intervento, pur non discostandosi da una logica di leale collaborazione della categoria, intende sollecitare l'attenzione delle Istituzioni competenti e di tutte le categorie professionali interessate dalle norme regolamentari sulla necessità di una rivisitazione di alcune disposizioni dello schema in essere al fine di migliorarne l'impatto sul settore dei lavori pubblici ed in particolare sul settore dei servizi tecnici di ingegneria.

L'attuale versione dello schema presenta alcune criticità di particolare rilievo che, peraltro, il Consiglio di Stato in funzione consultiva non ha mancato di considerare, prima fra tutte uno scollamento (in alcuni settori particolarmente evidente) fra il testo regolamentare ed i contenuti della fonte primaria (il D.Lgs. n. 163/2006).

In questo senso si esprime anche il Consiglio di Stato nel suo ultimo parere sopra citato: *"...già la presenza di una fonte primaria – quale il codice – piuttosto articolata, suggerisce parsimonia nell'impiego della fonte secondaria, che più che "integrare", deve "eseguire" ed "attuare". E lasciare all'interprete il compito di colmare eventuali vuoti, calando la norma non solo nella realtà disciplinata, ma anche nell'evoluzione dell'ordinamento"*. Indicazione che lo schema di Regolamento non ha saputo recepire costituendone, probabilmente allo stato delle cose, la pecca più grave. Inoltre, gli "eccessi" dello schema di regolamento non contribuiscono a chiarire alcuni punti "oscuri" del precedente DPR 554/99 ed anzi, in alcuni casi, ne rendono meno comprensibili alcuni assunti ormai consolidati e condivisi.

Per quanto concerne, in particolare, l'espletamento dei servizi di ingegneria, emerge con chiarezza la minore attenzione prestata, rispetto al sistema normativo previgente ma anche rispetto allo stesso Codice, alla qualificazione dei soggetti professionali. Tale aspetto è essenziale per il perseguimento del miglioramento della qualità delle opere, intrinsecamente connesso alla qualità della progettazione e, dunque, alla qualificazione dei progettisti.

Dalla lettura dello schema di regolamento emergono una serie di profili critici che incidono sulla qualificazione dei soggetti professionali. Tra essi si segnalano:

- A) *la dequalificazione del Responsabile unico del procedimento* (art. 9, 4° comma, dello schema) che non deve più essere in possesso di un titolo di studio e livelli di competenza tecnica adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, ritenendo all'uopo sufficiente la sola qualifica di "tecnico" che già in passato è stata fonte di equivoche interpretazioni;
- B) una disparità di trattamento fra liberi professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione per ciò che concerne i requisiti di qualificazione ai fini degli affidamenti degli incarichi di verifica della progettazione e di collaudo delle opere. Emerge anche una scarsa chiarezza in merito alla natura dei titoli di studio richiesti (laurea di 1° livello e laurea specialistica e/o magistrale);
- C) una disparità di trattamento, sempre in termini di criteri di qualificazione professionale richiesti, fra liberi professionisti e Direttore tecnico delle società di ingegneria. Per dette società, infatti, lo svolgimento delle prestazioni di progettazione è autorizzato, senza alcuna limitazione, anche nel caso in cui il citato Direttore non sia un ingegnere e/o un architetto, ma un laureato in una qualunque altra disciplina tecnica attinente **all'attività prevalente** (senza nessuna altra indicazione) svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione;
- D) l'eccessiva complessità della normativa in tema di verifica della progettazione. A quest'ultimo riguardo, peraltro, l'articolo 49, comma 1, in tema di compenso per i verificatori del progetto pone sullo stesso piano liberi professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione. Ciò crea una disparità di trattamento non solamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, nei confronti degli altri dipendenti tecnici che usufruiscono "solo" dell'incentivo previsto dall'art. 92, 5° comma del Codice, ma anche dei liberi professionisti che possono godere del solo compenso per la prestazione eseguita ma non della retribuzione come dipendenti pubblici;
- E) la mancata individuazione dei criteri di determinazione della base d'asta per l'affidamento dei servizi di progettazione.

Ampia soddisfazione è stata espressa alla fine dei lavori dal Presidente dell'assise Giuseppe di Natale che ha auspicato che le criticità evidenziate dall'Assemblea contribuiscano a rendere il regolamento più efficace, trasparente ed orientato agli interessi generali.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Di Natale

Il Segretario

ing. Adriano Faciocchi

.....